

PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO

VERBALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICSO SRL DEL SERVIZIO DI HOSTING ANNUALE EVOLUTIVO E ASSISTENZA PER IL SITO ISTITUZIONALE CIG Z702746E0C

L' Amministratore Unico,

PREMESSO che le Stazioni appaltanti (SA) per adempiere l'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art.1 comma 32 legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione Anac n.39 del 02 gennaio 2016, laddove si prevede che sia trasmesso all'autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio attestante l'avvenuto adempimento;

CONSIDERATO

che per adempiere a tale obbligo è necessario dotarsi di un software per la generazione del dataset xml da pubblicare sul sito istituzionale della Società Pescara Energia Spa come richiesto dall'AVCP ai sensi dell'art 1 comma 32 Legge n.190/2012;

che il contratto di fornitura di servizi di hosting, assistenza e licenza d'uso attualmente in essere con la Ditta Solcom Srl, non prevede la possibilità dell'applicazione del software in questione, nè tantomeno la possibilità da parte della Ditta stessa di implementare tale gestionale in quanto il dominio della Società Pescara Energia Spa è gestito dalla Società Micso Srl;

RITENUTO che, allo stato dell'arte, si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di hosting evolutivo annuale e assistenza per il sito istituzionale della Società Pescara Energia Spa, al fine di adempiere a una disposizione di legge;

DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26,comma 3,della legge n.488/1999e art.1,comma449,leggen.296/2006). La violazione di tale obbligo determina , ai sensi dell'articolo 1,comma 1,deld.L.n.95/2012 (L.n.135/2012) e dell'articolo 11,comma 6,del d.L.n.98/2011 (L.n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del d.P.R.n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo1, comma 130, della leggen.145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1,comma 1,del citato decreto legge n.95/2012;

VALUTATO che il servizio da acquistare è di importo inferiore alla soglia di cui al precedente capoverso e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018), con facoltà, pertanto, di provvedervi direttamente e in maniera autonoma;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRECISATO che:

- la finalità del presente provvedimento è diretta all'implementazione del servizio di Hosting evolutivo, necessario per rispondere agli adempimenti normativi in materia di trasparenza e anticorruzione;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di che trattasi;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la richiesta di preventivo inviata alla Ditta Micso Srl con cui si precisa che i servizi da acquistare devono avere le seguenti caratteristiche:

N.1 Virtual Server Cube V1 così configurato:

- Piattaforma Cloud Fault Tolerance;
- 1x vCPU basata su Intel Xeon;
- 50 Gbyte di Hard disk su storage ridondato (RAID51);
- 1 Gbyte di Ram dedicati;

Servizi:

- Cpanel;
- Traffico illimitato;
- Banda Internet illimitata su fibra ottica fino a 1 Gb;
- Bilanciamento dinamico del carico risorse;
- Start up Sistema

VISTO il preventivo di spesa trasmesso in data 14-02-2019 ed acquisito al protocollo n. 157 della Ditta Micso Srl (la ditta Micso s.r.l. è quella che detiene la registrazione del dominio della Società Pescara Energia Spa - www.pescaraenergiaspa.it -), con cui si chiede la somma di euro 70.00 al mese e di euro 300 per il servizio di start up una tantum per un totale di euro 1.140.00 iva esclusa;

CONSIDERATO da ultimo che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercati elettronici;

DELIBERA

1. **di affidare** IL SERVIZIO DI HOSTING VIRTUAL SERVER CUBE V 1 per il periodo di 12 mesi e per l'importo onnicomprensivo di euro 1.140,00 (euro mille centoquaranta/00) IVA esclusa a favore della Ditta Micso Srl con sede in via Tiburtina,318 -65128- Pescara, P.Iva 01220170680, con la precisazione che l'eventuale rinnovo per analogo periodo avverrà al costo di euro 70 mese;
2. **di demandare** agli Uffici affinché rendano edotta la ditta affidataria in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.pescaraenergiaspa.it, LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE ;
3. **di rimettere** formale ordinativo a favore della Ditta Micso Srl con sede in via Tiburtina,318 -65128- Pescara, P.Iva 01220170680;
4. **di demandare** inoltre agli Uffici nella persona del responsabile del procedimento dott. Mauro Dandrematteo per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, non ultimo, di avviare l'iter per la sospensione del contratto in essere di Assistenza con la Ditta Solcom Srl;
5. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Pescara Energia S.p.a ;

Pescara 26 febbraio 2019

L'Amministratore Unico

Avv. Carlo Pirozzolo

